



COMUNE DI SALAPARUTA
Libero Consorzio Comunale di Trapani

— {} —

► Proposta n. _____ del _____ Settore ► Allegati n. _____ ► Inserita al n. 17 del 24-04-2024 del registro generale delle proposte / / Trasmessa al responsabile dei servizi finanziari per il parere di regolarità contabile tramite comunicazione interna / / Restituita dal responsabile dei servizi finanziari con il parere di competenza tramite comunicazione interna ► Depositata presso l'Ufficio deliberazioni il _____	ESECUTIVITA'
--	---------------------

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n. 15 del 29-04-2024

<i>Oggetto:</i>	APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2024.
-----------------	--

L'anno duemilaventiquattro addì ventinove, del mese di aprile, alle ore 08:30 nella sede del palazzo municipale, a seguito di invito diramato dal Presidente, si è riunito il consiglio comunale in sessione D'urgenza ed in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Con la partecipazione del SEGRETARIO COMUNALE **SALA SANDRA**

All'appello nominale, chiamato dal Segretario comunale, risultano rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Consiglieri Comunali:

Cinquemani Antonino	P		CAPO GIUSEPPE	P	
CRAPA GAETANO	A		Bascio Eleonora Maria	P	
Crocchiolo Anna Maria	P		Vasile Rosalia Patrizia	P	
REGINA GIOVANNI	A		SAITTA MICHELE ANTONINO	P	
DI GIROLAMO LUIGI	P		BILA' SERENA MARIA	A	

Ne risultano presenti n. 7 e assenti n. 3.

Presiede la seduta il Sig. Cinquemani Antonino in qualità di Presidente

Partecipa alla riunione, ai sensi del 3° comma dell'art.20 della l.r. 10/07/92, il Sig. Vincenzo Drago, in qualità di Sindaco.

Il presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sulla seguente proposta di deliberazione relativa all'oggetto.

Vengono nominati scrutatori:

DI GIROLAMO LUIGI

Bascio Eleonora Maria

SAITTA MICHELE ANTONINO

Oggetto:	APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2024.
----------	--

OGGETTO:	APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2024.
----------	---

Il sottoscritto Dott. Andrea Genovese nella qualità di Responsabile del II Settore - Servizio Finanziario, su indirizzo del Sindaco, sottopone al Consiglio Comunale la presente proposta di deliberazione attestando di non trovarsi in situazioni nemmeno potenziali di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6- bis della L. 241/1990 né in condizioni e/o rapporti che implicano l'obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. n. 62/2013 e del codice di comportamento interno comunale;

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

CONSIDERATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

VERIFICATO che la componente I.U.C. che istituiva la nuova tassa sui rifiuti (TARI) ha sostituito la precedente TARES (tributo sui rifiuti e sui servizi);

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021";

VISTO, in particolare, l'Allegato A che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

VISTA la successiva delibera di ARERA n. 444/2019, recante "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI";

CONSIDERATO che a seguito della citata delibera n.443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

DATO ATTO che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza;

VISTA la deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";

VISTA la determinazione ARERA n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025"

EVIDENZIATO, come sopra accennato, che l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha mantenuto in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge di Stabilità 2014 dai commi da 641 a 668;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio "pay as you throw" e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

EVIDENZIATO che per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

VERIFICATO che il successivo comma 652, consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e "nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti" di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

PRESO ATTO che in adesione al metodo alternativo suddetto, "le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti".

VISTO, altresì, l'art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 e s.m.i. che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652;

CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

RILEVATO che, ai fini della semplificazione introdotta ai fini del calcolo delle tariffe TARI, è possibile adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1, del suddetto D.R.P. n.158/1999, con valori inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati fino al 50 per cento, ex-lege, ossia senza specifiche motivazioni;

PRESO ATTO che è possibile semplificare ulteriormente i calcoli delle tariffe TARI tralasciando di considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 riferiti alle utenze domestiche;

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti all'applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;

ATTESO che con le tariffe che vengono approvate, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

CONSIDERATO che ARERA con la deliberazione n. 443/2019, ha introdotto un nuovo metodo di determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;

ATTESO che l'articolo 5, del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999 ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

RILEVATO che, le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019, confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;

- determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;

TENUTO CONTO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

RIMARCATO che per le attività non contemplate dal D.P.R. n. 158/99, possono essere adottati appositi coefficienti, acquisiti da soggetti che gestiscono il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, purché in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

PRESO ATTO che i coefficienti ed i criteri di determinazione delle tariffe, articolate secondo i criteri dettati dal predetto D.P.R. n. 158/1999, sono indicati analiticamente negli allegati alla presente deliberazione, costituendone parte integrante e sostanziale;

EVIDENZIATO che in presenza di costi relativi ad attività esterne al perimetro gestionale, assunti in epoca precedente all'adozione del provvedimento di ARERA, l'Ente Territorialmente Competente sarà tenuto a fornire separata evidenza, negli avvisi di pagamento, degli oneri riconducibili alle medesime, nella bollettazione che verrà emessa a decorrere dal 1° luglio 2020;

CONSIDERATO che al fine dell'assunzione dei coefficienti di cui all'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, la deliberazione n. 443/2019 rinvia ai criteri del comma 651, legittimando l'adozione del metodo normalizzato del D.P.R. n.158/1999, al fine di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

RILEVATO, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, pur con la possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

DATO ATTO che la superficie assoggettabile al tributo "è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati";

RITENUTO, dunque, che anche con il MTR i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media;

ATTESO che l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 18, del metodo MTR, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;

VERIFICATO, altresì, che il metodo MTR prevede il "limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie", da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

VISTA la deliberazione n. 57/2020/R/RIF di ARERA, con cui oltre a prevedere semplificazioni procedurali per la disciplina tariffa della TARI, l'Autorità dà conferma del procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle determinazioni dell'Ente Territorialmente Competente;

CONSIDERATO che al punto 1.3, fra le altre procedure applicabili, è previsto che è possibile avvalersi della facoltà di applicare valori inferiori alle entrate tariffarie, come determinate ai sensi del MTR;

EVIDENZIATO che, nel caso suddetto, sarà necessario indicare le componenti di costo, facendo riferimento al PEF, ammissibili dalla disciplina tariffaria, ma che non si ritiene di coprire integralmente;

PRESO ATTO che la predetta precisazione è volta a verificare la coerenza con gli obiettivi definiti;

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 2, della citata delibera n. 57/2020, ARERA avrà il compito di procedere alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa;

VISTI i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare dal PEF le seguenti poste:

a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/07;

b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI;

c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;

d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente;

CONSIDERATO che, nella medesima determinazione, l'Autorità ha ulteriormente chiarito le modalità operative di trasmissione dei dati, a carico degli Enti Territorialmente Competenti, sulla base delle semplificazioni procedurali previste dall'art. 1, della deliberazione n. 57/2020/R/RIF, che prevede che questi debbano inviare:

a) il PEF, considerando il singolo ambito tariffario, con lo schema previsto all'Appendice 1 del MTR;

b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui all'Appendice 2 del MTR;

c) la dichiarazione di veridicità del gestore, in base allo schema di cui all'Appendice 3 del MTR;

d) la delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi all'ambito tariffario;

RAMMENTATO che spetta ad ARERA, il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito dell'integrazione dei PEF approvati dagli Enti Territorialmente Competenti;

EVIDENZIATO che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

VERIFICATO che nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;

CONSIDERATO che, stante la modifica operata dall'art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019, all'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011;

VERIFICATO, che nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce e purché il comune abbia effettuare l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

RICHIAMATI l'art. 107, del D.Lgs 18/08/2000, n.267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, che, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare,

adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;

- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

Visti:

- l'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione";

- l'articolo 1, comma 169, Legge 296/2006 il quale dispone: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.

In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Visto l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, il quale stabilisce che: *"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile"*;

Preso atto che il termine per la deliberazione ordinaria del bilancio di previsione 2024-2026, come previsto dal TU EE. LL., è fissato al 15/03/2024;

Tenuto conto che il Bilancio di Previsione del Comune di Salaparuta è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 16/04/2024;;

Visto il Piano Economico Finanziario del Comune di Salaparuta 2024-2026 (validato dalla società SRR Trapani Provincia Sud quale Ente Territorialmente Competente giusto nota prot. n. 1344 del 24/04/2024 assunta al prot. ente al n. 4027 del 24/04/2024) di cui alla proposta di delibera di consiglio comunale n° 16 del 23/04/2024;

Visto che il predetto Piano Economico Finanziario 2024-2026 prevede un fabbisogno finanziario per l'anno 2024 da porre a TARI è pari ad euro 247.470,00 così ripartito:

COSTI FISSI € 23.631,93, e COSTI VARIABILI € 223.837,86;

Ritenuto di confermare la ripartizione dei costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario tra utenze domestiche e non domestiche come segue:

- 82,29% a carico delle utenze domestiche;
- 17,71% a carico delle utenze non domestiche;

Considerato che:

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38- bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata dal Libero Consorzi di Trapani, e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo, nella misura del 5%;
- la deliberazione n.386/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani" ha stabilito che dall'anno 2024 dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:
 - o - €.0,10 euro/utenza per la componente UR1,a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
 - o - €.1,50 euro/utenza per la componente UR2,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;

Richiamato inoltre il D.Lgs. 3 settembre 2020 n.116 con cui sono state introdotte importanti modifiche al D.Lgs 3 aprile 2006 n.152 cosiddetto Testo Unico dell'Ambiente (TUA) ed in particolare:

- l'art. 183 con la definizione di "rifiuti urbani" uniformandola a quella comunitaria, facendo così venir meno i cosiddetti rifiuti assimilati;
- l'art.184 con la classificazione dei rifiuti ed in particolare con la parziale modifica dell'elenco dei rifiuti speciali;
- l'abrogazione della lett. g) del comma 2 dell'art.198 con il venir meno del potere dei comuni di regolamentare l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali;
- l'art.238 comma 10 con l'esclusione della corresponsione della componente tariffaria, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e li conferiscono al di fuori del servizio pubblico;

VISTO il parere di regolarità tecnica del responsabile del II Settore - servizio finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO il parere di regolarità contabile del responsabile del II Settore - servizio finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

DATO ATTO che la presente proposta di deliberazione, viene trasmessa al revisore unico dei conti dell'Ente, ai fini dell'acquisizione del relativo parere;

VISTO l'O.R.EE.LL;

VISTO il D.Lgs . n. 267/2000;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

RITENUTA la propria competenza a provvedere in merito per tutto quanto sopra premesso e considerato;

PROPONE

- 1) Di approvare e fare proprie, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della legge regionale n. 7/2019 le motivazioni in fatto e diritto esplicitate in premessa e in narrativa, costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

- 2) di prendere atto che il fabbisogno finanziario per l'anno 2024 da porre a TARI è pari ad euro 247.470,00 così ripartito:
 - COSTI FISSI € 23.631,93;
 - COSTI VARIABILI € 223.837,86;
- 3) di confermare la ripartizione dei costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario tra utenze domestiche e non domestiche come segue:
 - 82,29% a carico delle utenze domestiche;
 - 17,71% a carico delle utenze non domestiche;
- 4) di prendere atto che le tariffe TARI 2024 devono assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;
- 5) di approvare lo schema delle tariffe TARI 2024 relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 6) di dare atto che la riscossione della Tari avverrà con le rate e nei termini di cui al vigente ed apposito Regolamento Comunale;
- 7) di dare atto che le tariffe TARI 2024, una volta approvate dall'organo consiliare, avranno effetto dal 1° gennaio 2024;
- 8) di dare atto che sull'importo del Tributo comunale sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del Decreto legislativo 30.12.1992 n.504 all'aliquota deliberata dalla provincia ora libero consorzio comunale;
- 9) di dare atto che dall'anno 2024 sull'importo del Tributo comunale sui rifiuti, dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:
 - o - €0,10 euro/utenza per la componente UR1,a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
 - o - €1,50 euro/utenza per la componente UR2,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;
- 10) di prendere atto che viene quantificato in euro 247.470,00 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio del Comune di Salaparuta;
- 11) di dare atto che la presente delibera di approvazione delle tariffe TARI 2024, sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico del Ministero medesimo;
- 11) di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio online del Comune di Salaparuta in esecuzione delle disposizioni di cui al D.Lgs 267/2000 e D.Lgs 33/2013;
- 12) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.12 della L.R. 44/91.

Il Responsabile dell'Istruttoria

PARERI

Sulla presente proposta di deliberazione, avente ad oggetto:“ APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2024. ”, si acquisiscono i seguenti pareri, ai sensi dell’articolo 53, comma 1, della l. 142/1990, come recepita dalla Regione siciliana con la l.r. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni:

2) Per quanto concerne la Regolarita' tecnica si esprime parere: Favorevole

Salaparuta, li 26-04-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Genovese Andrea

3) Per quanto concerne la Regolarita' contabile si esprime parere: Favorevole

Salaparuta, li 26-04-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Genovese Andrea

Il Responsabile dell'Istruttoria
F.to

P A R E R I

Sulla presente proposta di deliberazione, avente ad oggetto: “APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2024.”, si acquisiscono i seguenti pareri, ai sensi dell’articolo 53, comma 1, della l. 142/1990, come recepita dalla Regione siciliana con la l.r. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni:

- 1) Per quanto concerne la Regolarita' tecnica si esprime parere: Favorevole

Salaparuta, li 26-04-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Genovese Andrea

- 2) Per quanto concerne la Regolarita' contabile si esprime parere: Favorevole

Salaparuta, li 26-04-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Genovese Andrea

Si passa alla trattazione del 5° punto all'ordine del giorno avente ad oggetto: "Approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (tari) da applicare per l'anno 2024."

Il Presidente dà lettura del dispositivo della proposta corredata dai pareri tecnici e contabili favorevoli e dal parere favorevole del revisore.

Il Responsabile del settore finanziario, Dott. Genovese, illustra la proposta.

Si apre la discussione. Non si registrano interventi. Si passa alla dichiarazione di voto.

Il consigliere DI GIROLAMO anticipa che il proprio gruppo voterà favorevolmente alla proposta.

Il consigliere SAITTA dichiara che si asterrà per la mancata possibilità di avere chiarimenti sul PEF.

Si passa alla votazione. Eseguita la votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art. 70 del Regolamento, si registra il seguente voto:

Presenti: n. 7 Consiglieri;
Votanti:6;
Favorevoli: 6;
Contrari: 0,
Astenuti: 1

Il PRESIDENTE dichiara: *"il Consiglio HA APPROVATO"*.

Si passa alla votazione sull'immediata esecutività della proposta.

Eseguita la votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art. 70 del Regolamento, si registra il seguente voto:

Presenti: n. 7 Consiglieri;
Votanti:6;
Favorevoli: 6;
Contrari: 0,
Astenuti: 1

Il PRESIDENTE dichiara: *"il Consiglio HA APPROVATO"*.

Alle ore 9,40 il Presidente, essendosi esauriti i punti all'ordine del giorno, dichiara chiusa la seduta.

Il presente verbale, viene sottoscritto come segue:

Il Presidente

F.to *Cinquemani Antonino*

Il Consigliere Anziano

F.to *Crocchiolo Anna Maria*

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to *Sala Sandra*

Pubblicato all'Albo pretorio on line dal **29-04-2024** al **14-05-2024**, al n. 322 di pubblicazione.

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE,

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991 n.44 e successive modificazioni;

- Sarà affissa all' Albo Pretorio comunale il giorno 29-04-2024 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art.11 comma 1);

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to *Sandra Sala*

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione in applicazione dell'art.12 della L.R. 3 dicembre 1991, n.44 e successive modificazioni

È DIVENUTA ESECUTIVA IL 29-04-2024

A seguito si separata votazione con la quale l'organo deliberante l'ha dichiarato immediatamente eseguibile.

Salaparuta 29-04-2024

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to *Avv.Sandra Sala*